

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO V^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 037/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 ottobre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMI 3 E 5 REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE AL 31.3.2015 (nota n. 12876/336PF14-15 SP/BLP del 30.6.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 01.10.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Fiorini Gianluca, riduce la sanzione inflitta nei limiti del presofferto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PROCURA GENERALE C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. FIORINI GIANLUCA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS C.G.S. E DELL'ART. 5, COMMA 1, 5 E 6 LETT. C) C.G.S. (nota n. 633 PF 14-15 - prot. n. 2965/F del 23.03.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 01.10.2015)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura generale C.O.N.I., infligge, ai sensi dell'art. 1 bis C.G.S. la sanzione dell'inibizione per mesi 1.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 19 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio